

DECRETO n. 9/2010

"Riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza della Società Symacontech S.p.A. con sede legale in Via Salute, 23 – 80055 Portici(NA)"

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6 comma 2 lettera r);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante attuazione della direttive 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"

Visto il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

Viste le "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza" emanate da questa Agenzia il 15 gennaio 2009;

Vista l'istanza presentata dalla Società Symacontech S.p.A., con sede legale in Via Salute, 23 – 80055 Portici (NA) del 30 novembre 2009, con la quale la predetta società ha richiesto il riconoscimento a svolgere l'attività di "Verificatore Indipendente di Sicurezza" (VIS) così come definito all'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 nell'ambito dei seguenti sottosistemi costituenti il sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità:

- Infrastrutture;
- Energia;
- Controllo – Comando e Segnalamento;
- Esercizio e gestione del traffico;
- Materiale Rotabile;
- Manutenzione;

Considerato che, nella predetta istanza, la Società Symacontech S.p.A. ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nelle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza";

Ravvisata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dalla suddetta Società nonché la conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dalle "Linee Guida";

Tenuto conto che nel corso della visite ispettive, di cui al paragrafo 6.2.9 e 6.2.12 delle citate "Linee Guida, effettuate da questa Agenzia presso la sede della Società richiedente nonché in accompagnamento su un sito di lavoro, è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti;

Viste la "Relazione Conclusiva del Gruppo di Verifica" nella quale sono contenute le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte in data 13 e 14 Aprile 2010 presso la sede della Società ed in accompagnamento il 7 Maggio 2010 presso un sito operativo;

Decreta



Art.1

1. La Società Symacontech., con sede legale in via Salute, 23 80055 Portici (NA), e' riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera r) del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, a svolgere l'attività di Verificatore indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) del medesimo decreto per i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità di seguito elencati:
 - Infrastrutture;
 - Energia;
 - Controllo – Comando e Segnalamento;
 - Manutenzione;
2. In relazione alla qualifica nell'ambito dei sottosistemi Materiale Rotabile ed Esercizio e Gestione del Traffico, richieste dalla Società riconosciuta con l'istanza del 30 novembre 2009, essa potrà essere riconsiderata, a partire dal sesto mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, previo l'espletamento di un nuovo accertamento sull'ottemperanza da parte della predetta Società delle prescrizioni riportate nel rapporto di verifica ispettiva del 13 e 14 Aprile 2010.
3. Per quanto concerne il sottosistema infrastruttura la qualifica si intende rilasciata nei limiti previsti dalle competenze attribuite al " *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale*" dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 " *Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*"

Art.2

1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie del 6 aprile 2009 n. 1.
2. La Società riconosciuta svolgerà i predetti compiti nel pieno rispetto e mantenimento della struttura nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed integrata su richiesta di questa Agenzia.
3. Tutte le variazioni che la Società riconosciuta dovesse apportare agli elementi che sono stati analizzati nel corso dell'istruttoria dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.
4. L'Agenzia vigila sull'attività della Società riconosciuta ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta di soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi, anche mediante verifica a campione dei rapporti di valutazione rilasciati. A tal fine la Società trasmette ogni anno all'Agenzia l'elenco dei rapporti di valutazione emessi nell'ambito dei sottosistemi oggetto di qualifica.
5. L'Agenzia dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso la Società riconosciuta, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art.3

1. La Società riconosciuta in relazione all'esito delle visite ispettive di vigilanza di cui all'articolo 2 è soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni di riduzione temporanea e/o sospensione della qualifica previste al capitolo 6.8 delle " *Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza*".

2. I provvedimenti di riduzione e/o sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle cause alla base dell'adozione dei medesimi.
3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui la Società riconosciuta non ottempera, con le modalità e i tempi indicati nel verbale di visita ispettiva, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art.4

1. Il presente riconoscimento ha durata quinquennale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
2. Entro 12 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento la Società riconosciuta dovrà conseguire l'accreditamento alle norme UNI CEI ENISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 45011. Inoltre, con riferimento a quanto prescritto al punto 6.1.6 delle Linee Guida per la qualifica dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza, la Società riconosciuta sarà tenuta, entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale, da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, delle tariffe stabilite per la concessione della Qualifica, a corrispondere l'importo che sarà previsto.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporterà la perdita di efficacia del presente provvedimento.

Firenze, 26 LUG. 2010

Ing. Alberto Chiovelli

